

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

si può constatare che il Governo, nel corso dell'esame dei provvedimenti legislativi in Commissione o in Assemblea, ricorre spesso alla pratica del facile accoglimento degli ordini del giorno e degli atti di indirizzo, allo scopo di evitare la votazione di emendamenti di identico contenuto (a volte rischiosa per il Governo) e di scoraggiare indirettamente la stessa presentazione degli emendamenti o il loro mantenimento;

a volte è lo stesso Governo che, facendo capire ai firmatari degli emendamenti che questi ultimi riceverebbero parere contrario del Governo medesimo oltre che del relatore, ne incoraggia la trasformazione in ordini del giorno;

siffatto accoglimento degli ordini del giorno consente inoltre al Governo di accelerare l'approvazione del provvedimento, vale a dire, ove si tratti di misure di iniziativa governativa, di raccogliere nelle Camere un successo concreto del proprio indirizzo politico;

tali risultati sono acquisiti dal Governo senza troppe difficoltà: da un lato, la dichiarazione di accoglimento soddisfa il presentatore dell'ordine del giorno, il quale, di solito, non insiste per la votazione né per avere precisazioni circa l'attuazione dell'ordine del giorno medesimo; dall'altro, come è noto, l'attuazione di un atto di indirizzo di una Camera non costituisce un obbligo per il Governo, ma è lasciata alla sua discrezionalità politica, da cui può derivare che il Governo non attui ovvero attui con ritardo gli atti di indirizzo, oppure che li attui solo in parte, e ciò senza che la sua responsabilità politica, che una

mancata attuazione dovrebbe comportare, possa essere fatta valere con strumenti adeguati;

i dati statistici indicano un'accenuazione della pratica governativa sopra indicata, che, iniziata nelle scorse legislature, sta ampliandosi nella XIII legislatura. Nella XIII legislatura, alla data del 31 ottobre 1999, su 1667 ordini del giorno in Assemblea accolti dal Governo, ne sono stati attuati solo 350 (non ha quindi trovato attuazione l'86 per cento degli ordini del giorno) dei 343 accolti dal Governo in Commissione, ne sono stati attuati solo 47 (non ha cioè trovato attuazione il 79 per cento degli ordini del giorno). Va sottolineato che si tratta di ordini del giorno non imposti al Governo attraverso una votazione, ma accettati dal Governo stesso e non votati, per i quali era perciò da supporre che il Governo, nel dare il parere favorevole, sapesse già quale attuazione poter dare ai medesimi, o quanto meno ritenesse possibile una seppur minima attuazione;

la scarsa volontà dei Governi della presente legislatura di dare attuazione agli atti di indirizzo tocca i suoi culmini con alcuni particolari ministeri: quello della sanità ha dato attuazione solo all'1,60 per cento degli atti di indirizzo (3 attuazioni su 187 atti di indirizzo approvati o votati o accettati nella XIII legislatura); quello dell'ambiente solo al 3,93 per cento degli atti (5 attuazioni su 127 atti); quello delle politiche agricole solo al 5,60 per cento degli atti (13 attuazioni su 232 atti); la stessa Presidenza del Consiglio, attraverso i Sottosegretari delegati, si è limitata ad attuare l'11,29 per cento degli atti (7 attuazioni su 62 atti);

lo scopo istituzionale dell'ordine del giorno, quello cioè di contenere « istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame », come dispone l'articolo 88 comma 1 del Regolamento della Camera, è quindi praticamente vanificato dal Governo, che, nel momento in cui assume impegni di fronte al Parlamento, come avviene con l'accoglimento di un atto di indirizzo po-

litico qual è un ordine del giorno, sembra quasi assumerli con la riserva mentale di non darvi seguito; come dimostrerebbe proprio l'altissima percentuale di ordini del giorno non seguiti da attuazione. Il Governo compie così un atto che contrasta non tanto con norme costituzionali o norme dei regolamenti parlamentari, quanto con le norme, non scritte ma essenziali in democrazia, della correttezza costituzionale, tanto più che la dichiarazione di accoglimento dell'ordine del giorno è pronunciata dal rappresentante del Governo in una sede solenne quale un'assemblea parlamentare, e produce negli interlocutori, che sono deputati eletti dal popolo, la legittima convinzione che all'impegno il Governo farà seguire l'attuazione del medesimo. Tale dichiarazione di impegno, se viene poi trascurata o dimenticata, non può non significare mancanza di correttezza nei rapporti tra organi costituzionali, in questo caso mancanza di correttezza del Governo nei confronti del Parlamento,

impegna il Governo:

a presentare entro il 31 gennaio 2000 una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli ordini del giorno, e degli atti di indirizzo in genere, presentati nel corso dell'attuale legislatura ed accolti dal Governo o approvati in Assemblea o in Commissione;

a far sì che, per il prosieguo della legislatura, sia presentata periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, una relazione al Parlamento, nella quale siano analiticamente indicati tutti gli atti di indirizzo accolti dal Governo o approvati dalla Camera, indicando le modalità con le quali il Governo intende dar corso agli impegni assunti in tale sede nei confronti del Parlamento, specificando espressamente il termine entro il quale tali impegni dovranno esser assolti.

(1-00424) « Giovanardi, Follini, Casini, Peretti, D'Alia, Lucchese, Bacchini, Galati, Del Barone, Liotta, Carmelo Carrara, Savelli ».

La Camera,

premesso che:

la legge 18 novembre 1998 n. 398, recante disposizioni finanziarie a favore dell'E.A.A.P., prevede che con « regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'E.A.A.P. in vista della sua trasformazione in Società per Azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che così recita: « al fine di favorire la privatizzazione ed evitare aggravii per la finanza pubblica, gli enti acquadottistici, di cui all'articolo 10 comma 5, della legge 10 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale sono trasformati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni »;

invece, il Governo ha trasformato l'E.A.A.P. in spa con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, senza che ancora oggi sia stato emanato il su richiamato regolamento e ricorrendo a un decreto legislativo in attuazione della legge n. 59 del 1997 sul riordino degli enti pubblici operanti in settori diversi dalla previdenza e dall'assistenza, anziché seguire la specifica procedura prevista dalla citata legge n. 549 del 1995, richiamata, nel caso dell'E.A.A.P., dalla legge n. 398 del 1998 successiva alla legge n. 59 del 1997;

con il decreto legislativo n. 141 del 1999, il Governo non ha tenuto in alcun conto l'ordine del giorno approvato all'unanimità il 28 maggio 1998 dall'Assemblea del Senato e gli unanimi pareri della Commissione lavori pubblici della Camera, della Conferenza Stato regioni e della Commissione bicamerale *ex lege* n. 59 del 1997, tutti concordanti nel richiamare le competenze delle regioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato, ai sensi della legge n. 36 del 1994 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, e nel chiedere la presenza delle regioni e

degli enti locali nel capitale sociale e negli organi societari della costituenda spa;

la trasformazione in spa è avvenuta senza peraltro che ancora oggi si conosca il valore del capitale sociale, tanto che l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 141 del 1999 prevede alcuni adempimenti per arrivare a determinare detto valore;

la scelta del Governo si contrappone in modo insanabile alle indicazioni della Commissione europea XV/B del 24 febbraio 1999 che considerano « contrarie alle norme del trattato di Roma e ai principi della parità di trattamento, le disposizioni che riservano determinati appalti pubblici alle società a prevalente o totale partecipazione statale o pubblica »;

nell'attribuire interamente al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le azioni della spa non si è considerato che una parte del patrimonio dell'ex E.A.A.P. appartiene agli enti locali e alle regioni, che hanno investito ingenti risorse finanziarie nelle reti idriche e nei depuratori, e che con l'articolo 6 della legge 2 maggio 1996, n. 183, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, furono « trasferite alle Regioni » tutte le opere già realizzate e collaudate e ancora gestite dalla Cassa e le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate;

contro il decreto legislativo n. 441 dell'11 maggio 1999 la regione Puglia ha presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale;

il 3 settembre 1999 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha autorizzato l'Enel ad acquistare l'acquedotto pugliese, l'ente irrigazione e la SOGESID, senza prevedere alcuna gara pubblica e senza che ancora sia stato accertato il valore del patrimonio sociale dell'Acquedotto Pugliese;

con la suddetta iniziativa è stato tra l'altro disatteso l'accordo di programma tra regione Puglia e Basilicata

e ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1999, considerato tra l'altro che le due regioni non sono state nemmeno informate preventivamente della decisione del Ministro;

il Commissario responsabile per il mercato interno Fritz Bolkestein, rispondendo ad una interrogazione, ha affermato che « saranno chieste le informazioni al Governo nazionale italiano per valutare la compatibilità dell'operazione con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e sarà valutato se l'operazione del Governo italiano rispetta le disposizioni comunitarie »;

il Governo ha anche predisposto una proposta di decreto legislativo per la trasformazione in spa dell'ente irrigazione di Puglia, Lucania e Irpinia, che prevede come prima ipotesi l'attribuzione delle azioni interamente al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, analogamente a quanto avvenuto per l'ex E.A.A.P.;

la proposta è stata bocciata dalla Conferenza Stato-regioni, mentre la Commissione bicamerale *ex lege* n. 59 del 1997 ha espresso nel merito consistenti e unanimi rilievi sottolineando, tra l'altro, la violazione delle leggi n. 36 del 1994 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativamente alle competenze delle Regioni, e chiedendo l'assegnazione del 60 per cento del patrimonio sociale alle regioni Puglia e Basilicata;

il regolamento, previsto dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398, doveva anche disciplinare la riscossione delle entrate dell'E.A.A.P. e le modalità di versamento delle medesime da parte degli utenti, secondo criteri già stabiliti dallo stesso articolo 3 (riscossione diretta da parte dell'Ente, pagamenti in quattro rate trimestrali);

invece, l'Acquedotto, Pugliese ha affidato la riscossione dei canoni alla Banca di Roma e più in particolare ad una società da questa controllata, senza che da parte

del ministero competente siano stati avanzati rilievi nei confronti dell'amministratore unico dell'Acquedotto Pugliese;

rilevato che:

da quanto innanzi evidenziato emerge, tra l'altro, uno « strappo istituzionale e costituzionale » nei rapporti tra Governo e Parlamento;

è necessario recuperare un corretto rapporto, che deve passare anche attraverso il rispetto della volontà del Parlamento,

impegna il Governo

a rivedere i provvedimenti già adottati o *in itinere*, relativi all'Acquedotto Pugliese e all'Ente Irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia, seguendo le unanimi indicazioni espresse dalla Commissione Bicamerale *ex lege* n. 59 del 1997.

(1-00425) « Tatarella, Selva, Rasi, Antonio Pepe, Marengo, Armani, Martinat, Migliori, Pampo, Polizzi, Manzoni ».

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

il 27 settembre 1991 venne adottato un decreto del Ministro delle finanze con il quale si procedeva alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e che tale provvedimento suscitò vivaci polemiche, tradottesi nella presentazione di numerosi ricorsi;

tenuto conto del fatto che proprio allo scopo di risolvere i problemi emersi in sede di attuazione del citato decreto, con l'articolo 2 della legge n. 75 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, si conferì una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finaliz-

zato ad apportare modifiche alle medesime tariffe d'estimo, « per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi »;

in attuazione della predetta delega, venne adottato il decreto legislativo n. 568 del 1993 che, nel modificare alcune delle tariffe d'estimo, come stabilite dal citato decreto del Ministro delle finanze del 27 settembre 1991, intervenne prevalentemente nel senso di disporre la riduzione, con effetto dal periodo d'imposta 1994, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993;

al riguardo, il predetto articolo 2 stabiliva che le tariffe e rendite rideterminate con il provvedimento da adottare in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di conversione del medesimo decreto dovessero trovare applicazione a decorrere dal periodo di imposta 1994, tuttavia prevedendo, ai soli fini delle imposte dirette che il termine di decorrenza dovesse essere stabilito nel 1° gennaio 1992, nel caso in cui tariffe e rendite risultassero di importo inferiore rispetto a quello precedentemente fissato;

recentemente, con la circolare 14 settembre 1999, n. 185/E, il ministero delle finanze, nel motivare il rigetto delle istanze di rimborso dell'Ici argomentate con riferimento ad una presunta incostituzionalità dell'imposta, sosteneva che le disposizioni richiamate, di cui al decreto-legge n. 16 del 1993, dovessero ritenersi applicabili, per quanto riguarda la stessa Ici, dall'anno di imposta 1994, in tal modo escludendo, sia pure soltanto implicitamente, la possibilità di qualificare l'Ici come una imposta diretta;

il decreto del Ministro delle finanze del 24 settembre 1999, n. 367, recante il regolamento recante norme in materia di Ici relativo all'anno 1993, ha ribadito che le citate disposizioni non si applicano ai fini dell'Ici relativa al medesimo anno;

per le sue caratteristiche, quali la base imponibile e il presupposto, l'Ici è sicuramente riconducibile alla categoria delle imposte dirette, trattandosi sostan-